

COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 29 Del 15-03-2018

**Oggetto: UTILIZZO DIPENDENTE DI ALTRO ENTE PER IL SERVIZIO ANAGRAFE,
STATO CIVILE E SERVIZIO ELETTORALE. PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di marzo alle ore 13:30, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

ALTINI ARMANDO	SINDACO	P
QUINTOZZI MARIA TERESA	VICE SINDACO	P
FELICI TAINO	ASSESSORE	P
FERMANI SAMANTHA	ASSESSORE	A
QUINTILI BENITO	ASSESSORE	P

Ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assiste in qualità di verbalizzante il Segretario Dr. Cesetti Alberto

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

RITENUTO di dover deliberare in merito;

VISTO l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi secondo il disposto degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli, unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di procedere all'incarico a dipendente di altro Ente locale a tempo pieno, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 30.11.2004, n.311, mediante l'utilizzazione per n. 4 ore settimanali, per il supporto e affiancamento della neo assunta presso l'ufficio anagrafe.

Di avvalersi, a tal fine, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004, della prestazione lavorativa, della dipendente del Comune di Petriolo, sig. Manuela Ciccioli, categoria giuridica D1, per n. 3 mesi e mezzi, dal 10.03.2018 al 30.06.2018, per le motivazioni esposte nell'allegato documento istruttorio.

Di stabilire che la prestazione lavorativa si svolgerà per n. 4 ore settimanali, in aggiunta all'orario di lavoro già svolto dalla dipendente, come prima individuata, presso il proprio datore di lavoro pubblico e che la retribuzione sarà parametrata ad 1/9 della retribuzione prevista dal CCNL del comparto enti locali per i dipendenti di categoria D1, nella fascia economica di inquadramento della predetta dipendente presso l'ente di provenienza.

Di dare atto che la spesa pari a €. 1.800,00 trova copertura sul capitolo 2200 e successivi del bilancio di previsione finanziario pluriennale 2018 - 2020, annualità 2018 in fase di approvazione.

Di dare, inoltre, atto che:

- l'utilizzo delle prestazioni lavorative della dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
- l'utilizzo della dipendente come prima individuata avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali.

Di demandare al Responsabile del Servizio Personale l'adozione degli atti di competenza, susseguenti all'adozione del presente atto.

Di dare atto, infine, che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on- line, come previsto dall'art. 32, 1°c., della L. n. 69 del 18/06/2009, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Inoltre,

in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con separati voti, unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

di renderlo **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di assicurare in tempi rapidi il necessario supporto all'ufficio anagrafe.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;
Articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
CCNL del 22 gennaio 2004.
Articolo 1 comma 557 legge n. 311/2004.

MOTIVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 33 del 22/06/2017 con la quale si è stabilito di **avvalersi**, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004, della prestazione lavorativa, della dipendente del Comune di Petriolo, sig. Manuela Ciccioli, per n. 6 mesi, dal mese di luglio a dicembre 2017;
- **la deliberazione della Giunta Comunale** n. 1 del 04.01.2018, con la quale si è stabilito di avvalersi, temporaneamente, a far data dall'08 gennaio 2018 e fino al 09.03.2018, per garantire gli adempimenti connessi con le elezioni politiche indette per il giorno 04 marzo 2018, dell'attività professionale della sig.ra Manuela Ciccioli, dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Petriolo, per lo svolgimento di mansioni inerenti il profilo di appartenenza, al di fuori dall'orario di lavoro, per un numero massimo di 4 ore settimanali; utilizzando la disciplina prevista **dall'**articolo 1 comma 557 della Legge n. 311/2004;
- **la deliberazione della Giunta Comunale** n. 4 del 25.01.2018, con la quale è stato approvato il piano triennale delle azioni positive a favore delle pari opportunità, ai sensi del D.Lgs. 196/2000 e del D.Lgs. 198/2006 per gli anni 2017/2019;
- **la deliberazione** della Giunta Comunale n. 3 del 25/01/2018 con la quale si è preso atto che nell'ente non sono presenti, nel corso dell'anno 2018, dipendenti in soprannumero e che, pertanto, non vi è la necessità di avviare le procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
- **la deliberazione della Giunta Comunale** n. 5 del 25.01.2018, con la quale è stato approvato il "Piano occupazione per il triennio 2018-2020";
- **la determinazione** nr. 6 del 25.01.2018 con la quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico di istruttore anagrafe, cat C1;

Premesso che la dipendente assunta a seguito di tale selezione necessita di affiancamento, anche per conoscere la realtà dell'Ente, per il momento, fino a giugno, con una presenza settimanale della sig. Manuela Ciccioli di quattro ore;

Richiamati:

L'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 dispone che "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti."

L'articolo 53, comma 8, del medesimo decreto prevede che "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione".

L'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale".

L'articolo 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) prevede che "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza".

Il Consiglio di Stato, con il parere della Sez. Prima, n.2141/2005 del 25 maggio 2005 così si esprime: *"L'art.1, comma 557 della legge 311 del 20 04 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";*

La Circolare n.2 /2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie ha recepito la suddetta interpretazione prevedendo la possibilità che *"gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro"*.

La Corte dei Conti Sez. Lombardia, ha espresso il parere n. 448/2013/PAR secondo il quale *"Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78."*

L'articolo 11, comma 4-bis, del dl 90/2014, introdotto dalla l 114/2014 dispone che "all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

La Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, chiarisce che sulla base di tale disposizione, agli enti locali che hanno sempre rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 (enti soggetti al Patto) e comma 562 (enti non soggetti al Patto) dell'articolo 1 della legge 296/2006 non si applicano le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del dl 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e le altre forme di lavoro flessibile, pari 50% delle spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo

restando il rispetto del limite del 100%.

Con le modifiche introdotte dal DL n. 90/2014, che ha inserito un nuovo periodo all'articolo 9, comma 28 del citato DL n. 78/2010, gli enti locali *"virtuosi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009, regime, comunque, più favorevole rispetto al vincolo disposto dal primo periodo (50 per cento)"*.

La Corte dei Conti a sezioni riunite con sentenza n°7/contr/11 del 7/2/2011 ha asserito che il concetto di *"spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità"*.

Tenuto presente che:

- questo Ente ha rispettato e rispetta i parametri previsti dall'articolo 9, comma 28, della D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e dall'articolo 1, commi 557 e 557-quater della Legge 296/2006;

- il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

- si rende necessario al fine di garantire affiancamento della neo assunta ricorrere all'utilizzo di figura professionale di altro Comune, con esperienza già acquisita nel servizio, così come previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 24.12.2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005), il quale dispone che: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*, per il quale il comune dovrà sopportare i costi pari a 4 ore settimanali della retribuzione di una categoria D – posizione economica D1 - del CCNL, in quanto – tenuto conto che l'art. 5 del d. lgs. n. 66/2003 fissa i limiti massimi temporali della prestazione lavorativa in 48 ore settimanali;

- l'articolo 1, comma 58 bis, della Legge n. 662/1996, dispone che *"I dipendenti degli Enti Locali possono svolgere prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza"*.

- Sussistono tutte le condizioni per procedere all'individuazione di un soggetto fino al 30.06.2018;

- la dipendente del Comune di Petriolo, Sig. Manuela Ciccioli, ha manifestato la disponibilità a garantire il servizio di che trattasi con le modalità previste dall'ex articolo 1, comma 557 della Legge n. 311/2004.

- a seguito di richiesta inoltrata da questo Ente con nota protocollo n. 6934 del 16.12.2017 il Comune di Petriolo, con deliberazione di Giunta Comunale nr. 104 del 18.12.2017 ha autorizzato la sig.ra Manuela Ciccoli a prestare la propria attività lavorativa temporaneamente e, in ogni caso, al di fuori dell'orario di lavoro, presso il Comune di Falerone, per un numero massimo di 9 ore settimanali.

- sussistono quindi tutte le condizioni previste dalla vigente normativa per procedere all'assunzione della predetta dipendente del Comune di Petriolo di cui sopra ai sensi del citato art. 1, comma 557, della legge 311/2004.

Tenuto presente che in applicazione del citato comma 557 della Legge n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 30.06.2018;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali.

Preso atto che:

- l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
- la somma presunta necessaria per garantire l'assunzione di cui trattasi fino al 30.06.2018, ammonta a € 1.800,00;
- l'incarico di cui trattasi soggiace ai limiti previsti dall'articolo 1 commi 557, 557 bis e 557 quater, della Legge 296/2006 e s.m.i. ed a quelli previsti dal comma 28, dell'articolo 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e ss.mm.ii. (si veda il comma dell'articolo 3 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014);
- con l'assunzione del presente atto vengono rispettati i parametri previsti dall'articolo 9, comma 28, della D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e dall'articolo 1, commi 557 e 557-quater della Legge 296/2006.

Tutto ciò premesso;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il CCNL del 22 gennaio 2004;

Visto l'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di procedere all'incarico di supporto e affiancamento della neo assunta presso l'ufficio anagrafe, a dipendente di altro Ente locale a tempo pieno, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 30.11.2004, n.311, mediante l'utilizzazione per n. 4 ore settimanali;

Di avvalersi, a tal fine, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004, della prestazione lavorativa, della dipendente del Comune di Petriolo, sig. Manuela Ciccioi, cat giuridica D1, per n. 3 mesi e mezzi, dal 10.03.2018 al 30.06.2018, per le motivazioni esposte nell'allegato documento istruttorio.

Di stabilire che la prestazione lavorativa si svolgerà per n. 4 ore settimanali, in aggiunta all'orario di lavoro già svolto dalla dipendente, come prima individuata, presso il proprio datore di lavoro pubblico, e che la retribuzione sarà parametrata ad 1/9 della retribuzione prevista dal CCNL del comparto enti locali per i dipendenti di categoria D1, nella fascia economica di inquadramento della predetta dipendente presso l'ente di provenienza.

Di dare atto che la spesa pari a €. 1.800,00 trova copertura sul capitolo 2200 e successivi del bilancio di previsione finanziario pluriennale 2018 – 2020, annualità 2018 in fase di approvazione.

Di dare, inoltre, atto che:

- l'utilizzo delle prestazioni lavorative della dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
- l'utilizzo della dipendente come prima individuata avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali.

Di demandare al Responsabile del Servizio Personale l'adozione degli atti di competenza, susseguenti all'adozione del presente atto.

Di dare atto, infine, che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on- line, come previsto dall'art. 32, 1°c., della L. n. 69 del 18/06/2009, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex articolo 134, 4° comma del TUEL n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
Falerone, 15-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAOLONI FEDERICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 15-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTTI GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALTINI ARMANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

Prot. n. 3435

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 24-04-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 24-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ È stata affissa all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24-04-2018 al 09-05-2018 senza reclami;
- ☐ È stata comunicata, con lettera n.3435 in data 24-04-18 ai signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dell'art.125, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267;

- È divenuta esecutiva il giorno 15-03-18:

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto